REGOLAMENTO (CEE) N. 584/75 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1975

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75 (2),

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce nel settore del riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75 (4), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 2,

considerando che all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE è prevista la possibilità di fissare eventualmente una restituzione all'esportazione ricorrendo ad una procedura di gara avente per oggetto un quantitativo determinato ;

considerando che occorre stabilire le modalità di tale procedura di gara ;

considerando che, per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati nella Comunità, le gare devono rispondere a principi uniformi ; che a tal fine la pubblicazione della decisione di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è accompagnata da un bando di gara ;

considerando che la restituzione all'esportazione fissata tramite gara è intesa a consentire una gestione più efficace del mercato ; che, per conseguire tale scopo, è indispensabile che le offerte contengano i dati necessari per la loro valutazione e siano accompagnate da determinati impegni formali ;

considerando che è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione ; che tale metodo permette l'aggiudicazione integrale dei quantitativi oggetto di detta fissazione ;

considerando che possono presentarsi situazioni di mercato nelle quali gli aspetti economici delle esportazioni previste inducono, anziché a fissare una restituzione all'esportazione, a non dar seguito alla gara ;

considerando che una cauzione di gara deve garantire che le relative quantità vengano esportate sulla base del titolo rilasciato nell'ambito della gara ; che tale obbligo può essere adempiuto soltanto se l'offerta presentata è mantenuta ; che, in caso di ritiro dell'offerta, la cauzione viene quindi incamerata ;

considerando che occorre stabilire le modalità per la comunicazione dei risultati di gara ai concorrenti e per il rilascio del titolo necessario per l'esportazione dei quantitativi aggiudicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'indizione della gara di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 366/67/CEE è decisa secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE.

Con tale decisione vengono stabilite le condizioni da rispettare in sede di gara. Tali condizioni devono garantire la parità di trattamento di tutte le persone stabilite nella Comunità. Esse possono prevedere in particolare, a titolo eccezionale, una durata speciale di validità del titolo di esportazione rilasciato nell'ambito della gara.

2. La decisione di gara è accompagnata da un bando di gara stabilito dalla Commissione. Il bando reca in particolare, oltre all'indicazione del quantitativo totale che può formare oggetto di fissazioni della restituzione massima all'esportazione quali sono previste dall'articolo 5, paragrafo 1, quella delle varie date per la presentazione delle offerte e dei servizi competenti degli Stati membri ai quali devono essere indirizzate.

Tra la pubblicazione del bando di gara e la prima data fissata per la presentazione delle offerte deve intercorrere un periodo di almeno 10 giorni. Nel bando è inoltre indicata la data limite per la presentazione delle offerte.

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
(4) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

3. La decisione di cui al paragrafo 1 e il bando di gara di cui al paragrafo 2 vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara presentando l'offerta scritta presso il servizio competente, che rilascia apposita ricevuta, ovvero inviandola a detto servizio mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma.

2. Nell'offerta devono essere precisati :

a) gli estremi della gara ;
b) il nome e l'indirizzo del concorrente ;
c) la natura e la quantità del prodotto da esportare ;
d) l'importo per tonnellata della restituzione all'esportazione proposta, espresso nella moneta dello Stato membro da cui dipende l'anzidetto servizio.

3. L'offerta è valida soltanto se :

a) è fornita, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, la prova, che il concorrente ha costituito la cauzione di gara ;
b) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare per i quantitativi aggiudicati, nei due giorni successivi al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 6, una domanda di titolo di esportazione e una domanda di fissazione anticipata di una restituzione all'esportazione di importo uguale a quello indicato nell'offerta.

4. L'offerta non presentata conformemente alle disposizioni del presente articolo ovvero contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non viene presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere ritirata. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 193/75 non si applicano per una domanda di titolo presentata nell'ambito del paragrafo 3, lettera b).

Articolo 3

1. Le offerte presentate per una gara vengono prese in considerazione soltanto se si è provveduto alla costituzione di una cauzione.

L'importo della cauzione è fissato nel regolamento che indice una gara per la restituzione all'esportazione.

2. La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti ovvero sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti da ciascuno Stato membro.

Ogni Stato membro comunica detti criteri alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Lo spoglio delle offerte viene effettuato a porte chiuse dai servizi competenti degli Stati membri. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute al segreto.

2. Le offerte vengono immediatamente comunicate in forma anonima alla Commissione.

Articolo 5

1. Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, ovvero di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente e i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Subito dopo la decisione della Commissione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, il servizio competente dello Stato membro interessato comunica per iscritto a tutti i concorrenti il risultato della loro partecipazione alla gara.

Articolo 7

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 3 viene svincolata soltanto per il quantitativo per il quale l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta esportazione, sulla base del titolo di esportazione rilasciato in applicazione dell'articolo 8. La cauzione viene inoltre svincolata per l'offerta che non è stata presa in considerazione. Lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

2. In caso di forza maggiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 193/75.

Articolo 8

1. La decisione di aggiudicazione comporta, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il rilascio del titolo di esportazione per le quantità per le quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 193/75, può essere previsto che i diritti derivanti dal titolo di esportazione rilasciato in conformità del precedente paragrafo non sono trasferibili.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione